



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.7.2025
COM(2025) 418 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis

{SEC(2025) 217 final} - {SWD(2025) 191 final} - {SWD(2025) 192 final} -
{SWD(2025) 193 final}

ALLEGATO

ALLEGATO

Gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

- 1) nell'allegato I è aggiunto il seguente punto 9:
 "9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008¹.";
- 2) nell'allegato III, il punto A è così modificato:
 a) nella tabella, la riga relativa alle miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva, è sostituita dalla seguente:

"

Nome agente	N. CE (¹)	N. CA S (²)	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie		
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)						
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml				
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della presente direttiva			0,00007(^{*2})						Pelle (¹⁰)	<i>Valore limite pari a 0,00014(^{*2}) fino al .../[GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa] applicato solo ai settori seguenti: 1) fonderie di acciaio e ferro, che comprendono fabbricanti di ferroleghe, 2) fabbricanti di alluminio, 3) fabbricanti di elettrodi di carbonio e di grafite, 4)</i>		

¹ L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

											<i>cokerie, 5) distillazione di catrame fossile, 6) fabbricanti di prodotti refrattari, 7) saldatura di binari di treni, 8) altri processi metallurgici non ferrosi e 9) fusione di metalli.</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"

b) nella tabella, la riga relativa al mercurio e ai composti inorganici divalenti del mercurio, tra cui l'ossido mercurico e il cloruro di mercurio (misurati come mercurio), è sostituita dalla seguente:

"

Nome agente	N. CE (¹)	N. CA S (²)	Valori limite						Osser- vazio- ni	Misure transitorie		
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)						
			mg/m ³ (⁵)	pp m (⁶)	f/ ml (⁷)	mg/ m ³	pp m	f/ml				
Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio (misurati come mercurio) che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva			0,02		-	-	-	-				

";

c) nella tabella sono aggiunte le righe seguenti:

"

Nome agente	N. CE (¹)	N. CA S (²)	Valori limite						Osserva- zioni	Misure transitorie		
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)						
			mg/m ³ (⁵)	pp m (⁶)	f/ ml (⁷)	mg/ m ³	pp m	f/ml				

Cobalto e composti inorganici del cobalto			0,01 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ 0,0025 ⁽⁹⁾	-	-	-	-	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie ⁽¹³⁾	Valore limite pari a 0,02⁽¹¹⁾ e a 0,0042⁽⁹⁾ fino al .../GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa]
1,4-diossano			7,3	2	73	20		Pelle ⁽¹⁰⁾	

";

d) nelle note a piè di pagina dopo la tabella è aggiunta la nota a piè di pagina (*2) seguente:

"(*2) Misurato come benzo[a]pirene.";

⁽¹⁾ N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽²⁾ N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

⁽³⁾ Misurato o calcolato per un periodo di riferimento di 8 ore.

⁽⁴⁾ Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

⁽⁵⁾ mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁽⁶⁾ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁷⁾ f/ml = fibre per millilitro.

⁽⁹⁾ Frazione respirabile.

⁽¹⁰⁾ Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

⁽¹¹⁾ Frazione inalabile.

⁽¹³⁾ La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

3) nell'allegato III bis è aggiunto il punto seguente:

"1,4-diossano

2. Il valore limite biologico vincolante è di 45 mg di HEAA* /g di creatinina nelle urine."

*Acido (2-idrossietossi)acetico".

IT

IT